

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i. nonché nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario -TUB) " Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", così come successivamente integrato e modificato. Le informazioni contenute nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile.

1. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

E' mediatore creditizio, ai sensi della normativa, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

Il rischio dell'operazione consiste nella possibilità di non trovare un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Provvigione:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO
Tutte le forma di finanziamento sotto qualsiasi forma	5% (cinqueper cento)

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Penale: In caso di scioglimento del rapporto da parte del Cliente, è a Suo carico una penale nella misura massima del 3% (treper cento) della somma capitale richiesta.

Spese: Nel caso di contratto di mediazione creditizia conferito in forma non esclusiva e revocabile, il Cliente è tenuto a corrispondere il rimborso delle spese sostenute e documentata dal mediatore ex art. 1756 C.C. per un massimo di €500,00 (euro cinquecento/00). Non sono previsti altri oneri, commissioni o spese a carico del Cliente.

3. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

FINALITÀ DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:

- esclusiva e irrevocabile;
- non esclusiva e revocabile.

Obblighi non compresi nel contratto di mediazione creditizia

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione e segnatamente, in ordine alla concreta concessione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria pratica previste dalle banche o intermediari finanziari mutuanti.

Inadempimento degli obblighi contrattuali e conseguenze

In presenza di un contratto di mediazione creditizia esclusivo e irrevocabile, il Cliente si impegna a corrispondere al mediatore creditizio una somma, a titolo di penale ex art. 1382 e ss C.C. pari 3% (treper cento) della somma capitale richiesta, nelle seguenti ipotesi:

- revoca del contratto di mediazione creditizia prima della scadenza, ove pattuita l'irrevocabilità;
- rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte della banca o intermediario finanziario;
- errate indicazioni fornite al mediatore circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- mancata produzione della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento;
- violazione del patto di esclusiva.

Foro competente

Nel caso di controversie aventi ad oggetto il rapporto di mediazione creditizia o ad esso connesse sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

Legenda:

Le tipologie di finanziamento che rientrano nell'attività del mediatore creditizio sono tutte quelle previste per legge sotto qualsiasi forma.

Provvigione: Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

ISC - Indicatore Sintetico di Costo. E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono compresi: il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria, di revisione del finanziamento, di apertura e di chiusura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese di assicurazione o garanzia, il costo dell'attività di mediazione, ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

TAEG - Tasso anno effettivo globale. Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo del T.A.E.G. tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento: spese di istruttoria pratica, commissioni d'incasso e assicurazioni obbligatorie. Non rientrano a far parte dei parametri che incidono sul T.A.E.G. i bolli statali, le tasse e le assicurazioni.